



**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta**
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Luglio 2008)

N. U0050 del **24 DIC. 2008**

Proposta n. 20349 del 24/12/2008

Oggetto:

Decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0042 del 17 novembre 2008 : Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR, ai sensi dell'art. 61 comma 21 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione con modificazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 - Rettifica -

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

MICCOLI LUCILLA

LUCILLA MICCOLI

T. PETUCCI

Il Direttore Regionale

VICARIO T. PETUCCI

Il Direttore del Dipartimento

DIRET. PROTEMPORE G. MAGRINI

**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

DECRETO n. 00050/08

Oggetto: Decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0042 del 17 novembre 2008 : Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR, ai sensi dell'art. 61 comma 21 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione con modificazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 – Rettifica –

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 con cui il Presidente pro-tempore della Regione Lazio è nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal DL.vo 3 maggio 2000 n. 130;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" che disciplina il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio delle libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti;

PRESO ATTO del D.Lgs. 229/99 che, prevedendo norme attuative da parte del Governo Centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTA la Legge n. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

CONSIDERATO che la Regione Lazio per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 Legge n. 311 del 30/12/2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311;

CONSIDERATO che gli interventi individuati dal Piano di rientro sopracitato sono per la Regione Lazio vincolanti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successivi decreti di attuazione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successivi decreti di attuazione;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M." maggio 1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3 del DL.vo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n. 130;

DATO ATTO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, il Presidente della Regione Lazio, Pietro Marrazzo, è stato nominato commissario *ad acta pro tempore* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 che indica le priorità d'azione del Commissario, prevede al punto 10) l'*introduzione di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionale al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008*;

DATO ATTO che l'art. 61, comma 21 della legge 133/2008 (conversione con modifiche del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede per le Regioni, la possibilità di introdurre forme di partecipazione da parte dei cittadini alla spesa sanitaria;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 26/2007 (legge finanziaria per l'esercizio 2008, capo II, articolo 11, comma 1) dispone l'adozione dell'ISEE come strumento per uniformare in senso equitativo i criteri di assegnazione di prestazioni o servizi

**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

sociali, socio-sanitari o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, o di prestazioni per le quali comunque vige un principio di razionamento o di tariffazione differenziata sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale di cui all'art. 131 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4 e del comma 67 art. 1 della L.R. 18 settembre 2006 n. 10 e dalla struttura di supporto alle attività del Commissario di Governo "ad acta" di cui alla nota 454/SP del Presidente della Regione e Commissario di Governo "ad acta" del 28 agosto 2008, e preso atto del documento elaborato ed inviato dalla stessa in data 14 novembre 2008;

VISTO, quindi, il decreto del Presidente in qualità del Commissario ad acta n. U 0042 del 17 novembre 2008 avente ad oggetto: Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR, ai sensi dell'art. 61 comma 21 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione con modificazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112;

CONSIDERATO che il sopraccitato decreto ha tra l'altro previsto che, a partire dal 1 gennaio 2009 il diritto degli assistiti all'esenzione "totale", "per reddito" e per "categoria", sarà riconosciuto in base all'applicazione regionale dell'ISEE e in coerenza con il nuovo flusso informativo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 settembre 2008 secondo il disposto dell'art. 79, comma 1-sexies della legge 133/2008;

PRESO ATTO della comunicazione prot. LAZIO_DGPROG_27/11/2008 - 0000466-P con cui il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle finanze - ai sensi dell'Accordo tra il ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione lazio per l'approvazione del Piano di rientro dei disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articoli 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, - hanno formulato parere sul decreto Commissariale n. U 0042/08;

CONSIDERATO che in tale parere viene fra l'altro espresso: "Il decreto 42omissis., a decorrere dal 1 gennaio prevede che il diritto degli assistiti all'esenzione totale, per reddito, per categoria sia riconosciuto in base all'applicazione regionale dell'ISEE. Tale modificazione dei criteri si richiama alla legge regionale 26/2007 (Capo II art. 11 comma 1) e al nuovo flusso informatico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate a partire dal 30 settembre 2008, nonché alla legge 133/2008. Per quanto attiene alla Legge Regionale 26/2007 il riferimento ai criteri ISEE è riferito a prestazioni che appartengono al versante dell'assistenza sociale, di quella socio sanitaria e assistenziale e non sembra pertanto potersi applicare alla prestazioni sanitarie.

**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

Il comma 4 del decreto appare in contrasto con l'articolo unico, comma 275, lettere b) legge 266/2005 che impone alle regioni "nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti, ovvero a costo agevolato in funzione della situazione economica dell'assistito, di fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato col il decreto del Ministero della sanità di concerto con il ministero delle Finanze, 22 gennaio 1993"; inoltre, il nuovo flusso informativo che sarà messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate secondo il disposto dell'art. 79, comma 1 sexies della legge 2133/2008 è costruito esclusivamente sulla condizione reddituale (a differenza dell'ISEE) del nucleo familiare fiscale (a differenza dell'ISEE)"

PRESO ATTO della non applicabilità dell'ISEE ai fini del riconoscimento del diritto degli assistiti all'esenzione totale per reddito e per categoria relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RITENUTO quindi di rettificare il Decreto Commissariale n. U 0042 eliminando la seguente parte: " a partire dal 1 gennaio 2009 il diritto degli assistiti all'esenzione "totale", "per reddito" e per "categoria", sarà riconosciuto in base all'applicazione regionale dell'ISEE e in coerenza con il nuovo flusso informativo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 settembre 2008 secondo il disposto dell'art. 79, comma 1-sexies della legge 133/2008";

RITENUTO quindi, di lasciare inalterati gli attuali criteri e modalità di esenzione per reddito e categoria relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e di dare mandato alla Direzione competente di attivare le procedure necessarie per avvalersi del nuovo flusso informativo messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate al fine di una più puntuale individuazione degli aventi diritto;

ATTESO che non è previsto alcun contributo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR erogate a pazienti esenti per reddito e per patologia.

DECRETA

- o Di richiamare tutto quanto espresso in premessa,
- o Di rettificare il decreto n. U 0042 del 17 novembre 2008 U 0042 eliminando la seguente parte: "a partire dal 1 gennaio 2009 il diritto degli assistiti all'esenzione "totale", "per reddito" e per "categoria", sarà riconosciuto in base all'applicazione regionale dell'ISEE e in coerenza con il nuovo flusso informativo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 settembre 2008 secondo il disposto dell'art. 79, comma 1-sexies della legge 133/2008";

**Decreto del Presidente
in qualità di Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008)**

- di lasciare inalterati gli attuali criteri e modalità di esenzione per reddito e categoria relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- di dare mandato alla competente Direzione di attivare le procedure necessarie per avvalersi del nuovo flusso informativo messo a disposizione dell'Agazia delle entrate al fine di una più puntuale individuazione degli aventi diritto.

Non è previsto alcun contributo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico dello SSR erogate a pazienti esenti per reddito e per patologia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.


PIETRO MARRAZZO